

## **Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972**

Esenzione IMU - Art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 - Applicazione ai soli Comuni classificati montani o parzialmente montani - Incorporazione normativa dell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT - Necessità - Conseguenze.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 18855 del 10/07/2025 (Rv. 675199 - 01) In tema di IMU, l'art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 (quale aggiunto dall'art. 4, comma 1-ter, del d.l., n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), limitando l'esenzione ai fabbricati rurali strumentali "ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)", ha eccezionalmente attribuito rango primario nella gerarchia delle fonti a tale elenco, che, pertanto, in base al principio iura novit curia, non deve essere allegato e prodotto dalla parte che ne invochi l'applicazione.